



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 290/15 S.N.

Roma, 19 marzo 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Quando alla prepotenza si unisce la sconoscenza delle norme abbiamo proprio raschiato tutto il fondo!!

Con lettera del 23 gennaio 2015 recante prot. 77/15 S.N. ed oggetto "Fruizione del congedo ordinario – Il Dirigente della sezione Polizia Stradale di Cuneo reinventa le regole che ovviamente non valgono per sé stesso! Quello di Torino lo segue a ruota! Quale malattia li ha colpiti?" (ALLEGATO NR. 1), dopo aver richiamato i contenuti degli artt. 59 del D.P.R. 782/1985 e 3 del D. Lgs. 195/1995 in materia di congedo ordinario nonché quelli della circolare del Capo della Polizia del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Directive", nelle quali si statuisce, sinteticamente, che:

Il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in buona sostanza, essendo una disposizione di massima, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente e, compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza, come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia, vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare il congedo ordinario in soli 4 scaglioni costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo in più periodi ed ottenerlo purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell'anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati ... e non anche sulla base di proprie autoritarie decisioni!!!

questa O.S. ha denunciato la vergognosa pretesa del Dirigente della Sezione Polstrada di Cuneo di ignorare talune delle citate disposizioni e di interpretare le altre a proprio piacimento!

Puntualizzavamo, difatti, che il predetto aveva inteso disporre

- che tutto il personale dipendente provvedesse, entro il 31 gennaio 2015, a presentare al proprio Ufficio un'apposita istanza di fruizione del congedo ordinario per il «*periodo 1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016*» (per un intero anno!!), nonché di quello ancora non fruito nel 2014, specificando che tale istanza avrebbe dovuto indicare in tutto «*quattro periodi*».
- che «*il numero dei dipendenti collocati contemporaneamente in congedo ordinario durante l'anno non può superare 1/4 della forza effettiva di ciascun Reparto*», che «*laddove lo stesso intenda successivamente spostarne la fruizione ad altro periodo, dovrà presentare un'ulteriore istanza adeguatamente motivata, che verrà valutata dal Responsabile dell'Ufficio o Reparto*» e che «*i riposi legge 937/77 andranno fruiti entro il 30 novembre*», per poi concludere che «*in caso di inerzia del dipendente, nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione del congedo od a chiederne un motivato differimento, si provvederà a disporre la fruizione d'ufficio*».

e lamentavamo che a nulla erano valse le giuste rimostranze della nostra Segreteria Provinciale di Cuneo, che pure aveva evidenziato al citato funzionario, dott. Franco Fabbri,

- l'illogicità delle sue disposizioni;
- il fatto che le stesse sono state prodotte seppur «*fino ad oggi il personale in servizio presso la Specialità ha sempre programmato, per tempo, il proprio congedo ordinario e che mai si sono registrati disservizi imputabili a tali pianificazioni*» e sebbene il Capo della Polizia (con la circolare del 18 marzo 2009 sopra richiamata) avesse puntualizzato che la pianificazione «*con congruo anticipo*» del congedo ordinario va fatta «*con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività ... »;*

- che era «paradossale la prospettata ipotesi di vincolo del rispetto del piano ferie nei confronti dei colleghi, allorché lo stesso venga ratificato (in questo caso senza prevista limitazione temporale) dalla S.V.; altrettanto stravagante è la previsione secondo la quale il malcapitato di turno, qualora si trovi nella necessità di differire e/o anticipare la fruizione del c.o., magari programmato 10 mesi prima, sia costretto a produrre un'ulteriore istanza “adeguatamente motivata” soggetta peraltro a successiva valutazione»;
- il fatto che l'art. 11 del DPR 170/2007 statuisce che «compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza»;
- la circostanza che la Legge 23 dicembre 1977 n. 937 prevede l'obbligo di fruizione delle 4 giornate di riposo «nel corso dell'anno solare» e non entro il 30 novembre ed altro ancora.

Denunciavamo infatti che “Le rimostranze della nostra Segreteria Provinciale portavano quel dirigente a recedere solamente su uno dei tanti aspetti della sua assurda disposizione, seppur anche tutto il resto fosse irragionevole ... con ciò continuando a dare atto di una sua precisa volontà di danneggiare il personale, limitandone i diritti ed ignorandone le esigenze personali e familiari” ed invitavamo codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali a “**voler intervenire con urgenza nei riguardi del menzionato funzionario, ordinando l'immediata revoca delle sue assurde disposizioni sulla fruizione del congedo ordinario**”, puntualizzando che qualora lo stesso dovesse ritenere corrette dette disposizioni (ma andrebbe anche contro a diverse sue stesse precisazioni formulate nel tempo riguardo la materia del congedo ordinario, nonché alle disposizioni del Capo della Polizia e circolari ministeriali), avrebbe dovuto assicurare che le bislacche disposizioni in questione venissero applicate in tutti gli Uffici di Polizia e che le stesse avessero valore per il personale di tutti i ruoli.

In ultimo chiedevamo se il Dirigente della Polizia Stradale di Cuneo, nell'arco della sua vita lavorativa, abbia sempre fruito del congedo ordinario e dei riposi legge 937/77 secondo le previsioni che lui adesso vorrebbe adottare per il proprio personale, di voler riferire se lo stesso ha programmato il proprio congedo ordinario nel periodo gennaio 2015 - gennaio 2016 e se lo ha fatto indicando soli quattro periodi, se ha programmato la fruizione dei propri riposi legge entro il 30 novembre, etc.....

La nostra lettera veniva conclusa con la pretesa di un “*analogo intervento nei riguardi del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Torino che sembra stia seguendo le orme del suo omologo di Cuneo e nei confronti del quale è intervenuta, ancora senza riscontro, la nostra Segreteria Provinciale di Torino*”.

Appena 3 giorni dopo questa O.S. era costretta a ritornare sull'argomento atteso il fatto che anche altri “dirigenti” della Stradale avevano posto in essere le condotte di cui sopra.

Con lettera del 26 gennaio 2015 recante prot. 96/15 S.N. ed oggetto “*Fruizione del congedo ordinario - Dopo i Dirigenti delle Sezioni Polizia Stradale di Cuneo e di Torino, anche quello del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta sembra essere colpito dalla stessa malattia*” (**ALLEGATO NR. 2**), dopo aver richiamato i contenuti della precedente missiva del 23 gennaio, lamentavamo che “*la malattia che pare aver colpito i citati funzionari (quella patologia che allontana dai bisogni e dai diritti del personale) sembra aver colpito anche il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta Paolo Fassari, il quale, con nota nr. 1501/110A.7 del 22 gennaio 2015 indirizzata alla nostra Segreteria Provinciale di Cuneo, ha inteso dire la sua sulla vicenda, arrivando ad affermare che*

... la legge – non disciplinando dettagliatamente l'applicazione di ogni istituto – attribuisce alla valutazione dirigenziale ogni scelta non contrastante con il dettato normativo e ritenuta utile a conseguire il pubblico interesse.
Nessuna norma pone divieto di disporre la fruizione in unica soluzione del congedo relativo all'anno precedente
Nessuna norma – se non il buon senso – prescrive il termine entro cui deve essere predisposta la programmazione

Evidenziamo quindi che

- Secondo il parere del citato dirigente, sostanzialmente, allorché le leggi non disciplinano dettagliatamente l'applicazione di un istituto (a noi invece ci pare che lo facciano ed eccome!!!) è di esclusiva valutazione dirigenziale la relativa regolamentazione che, inevitabilmente, come nei casi in esame, si caratterizza a sfavore dei colleghi.
- Sempre ad interpretazione dello stesso dirigente non vi è nessuna norma che pone divieto di disporre la fruizione in unica soluzione del congedo relativo all'anno precedente sbugiardando quindi i dirigenti della Sezione di Torino e quello di Cuneo che hanno disposto diversamente, pur facenti capo gerarchicamente a lui;

- il medesimo ritiene, inoltre, che non registrandosi nessuna norma che imponga il termine della programmazione, il “buon senso” unilaterale e senza contraddittorio del funzionario di turno abbia valore di norma; che la vertenza in oggetto non sia materia oggetto di commissione paritetica ai sensi dell’art.29 del DPR 164/2002 e quant’altro.

In poche parole - puntualizzavamo (!!) - secondo quest’altro funzionario, i Dirigenti possono fare quel c.... che vogliono!! ... Ognuno di essi può disporre in maniera diversa dagli altri!!!

Ribadivamo pertanto a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali le pretese rimarcate a conclusione della nostra precedente missiva: codesto Ufficio intervenga nei confronti di tutti i citati “signori”, sottolineando loro, in primis, che soprattutto in un momento in cui i poliziotti sono da tempo umiliati sotto l’aspetto retributivo, in cui è chiesto loro un sempre maggiore impegno lavorativo con sempre minori strumenti (ivi compresi i giubbotti anti proiettili che dovrebbero tutelarne l’incolumità), non è assolutamente accettabile che vengano anche ignorate le loro esigenze ed i loro diritti da coloro che si avvantaggiano dei loro risultati stando quasi costantemente seduti dietro una scrivania; diversamente, qualora codesto Ufficio dovesse ritenere corrette le disposizioni e le affermazioni dei menzionati tre funzionari (andrebbe tuttavia anche contro a diverse sue stesse precisazioni formulate nel tempo riguardo la materia del congedo ordinario, nonché alle disposizioni del Capo della Polizia e circolari ministeriali), si esige di voler assicurare che le bislacche disposizioni in questione sono applicate in tutti gli Uffici di Polizia e che le stesse valgono per il personale di tutti i ruoli. Si pretende anche di sapere se i Dirigenti delle Sezioni Polizia Stradale di Cuneo e Torino ed il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, nell’arco della loro vita lavorativa, abbiano sempre fruito del congedo ordinario e dei riposi legge 937/77 secondo le previsioni che gli stessi adesso vorrebbero adottare per il proprio personale, di voler riferire se gli stessi hanno programmato il proprio congedo ordinario nel periodo gennaio 2015 - gennaio 2016 e se lo hanno fatto indicando soli quattro periodi, se hanno programmato la fruizione dei propri riposi legge entro il 30 novembre, etc. etc...

... e chiedevamo un urgentissimo riscontro.

In esito a quanto sopra, perveniva a questa Segreteria Nazionale, da parte di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, la nota recante Protocollo 001147/2015 – Classifica 557/RS/557/RS/01/13/2, datata 18.03.2015 ed avente ad oggetto: *“Fruizione del congedo ordinario. Problematica circa l’interpretazione normativa da parte dei Dirigenti del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta e delle Sezioni della Polizia Stradale di Cuneo e Torino”* (ALLEGATO NR. 3), ove si precisava che:

... il Compartimento Polizia Stradale di Torino ha preliminarmente ritenuto doveroso sottolineare che l’operato del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo non viola alcuna delle disposizioni normative e delle ministeriali richiamate nelle segnalazioni di cui in oggetto, ritenendo assolutamente condivisibile che la fruizione del congedo ordinario residuo dell’anno precedente venga programmata in unica soluzione, dovendosi correlare con i quattro periodi dell’anno corrente.

Lo stesso Compartimento ha precisato che la disposizione del 18 marzo 2009 si è limitata a prevedere che la pianificazione del congedo estivo e delle principali festività (suddivisione che consente di inglobare i quattro periodi in cui il congedo annuale può frazionarsi) avvenga con congruo anticipo, e che l’applicazione (e non l’interpretazione) del principio debba essere attribuita esclusivamente alla valutazione dirigenziale, che deve tenere conto delle prevedibili esigenze operative del nuovo anno, fare affidamento su una percentuale di impiegabilità nei periodi “critici” e valutare il numero di giorni di residuo congedo riportati nell’anno precedente.

È stato anche rappresentato che il predetto Dirigente con successive note ha immediatamente chiarito che la programmazione non si estende alle giornate di riposo ex legge 937/77 e che queste, comunque, possono essere fruito entro il 31 dicembre.

Ebbene, già qui, è doveroso fare alcune puntualizzazioni:

- che il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta consideri corretto *“l’operato del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo”* in quanto ritiene *“assolutamente condivisibile che la fruizione del congedo ordinario residuo dell’anno precedente venga programmata in unica soluzione, dovendosi correlare con i quattro periodi dell’anno corrente”*, vuol solo dimostrare la sua reiterata volontà di nuocere al personale o quanto poco anche il predetto

funzionario abbia capito delle norme vigenti e che non abbia compreso il fatto che non è demandata alla sua persona o a quella dei suoi collaboratori la possibilità di interpretarle.

L'operato del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo ha violato eccome (!!!) le disposizioni normative e le ministeriali richiamate nelle nostre segnalazioni,

- avendo egli preteso che il personale dipendente provvedesse, entro il 31 gennaio 2015, a presentare al proprio Ufficio un'apposita istanza di fruizione del congedo ordinario per il «*periodo 1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016*» (per un intero anno ed anzi andando anche oltre visto che ha pure menzionato il mese di gennaio dell'anno seguente!), e che tale istanza avrebbe dovuto indicare finanche il congedo residuo del 2014 ed in tutto «*quattro periodi*», quando la suddivisione del congedo in quattro scaglioni statuita dall'**art. 3 del D. Lgs. 195/1995** costituisce non un obbligo ma un interesse legittimo (!!!) del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo in più periodi ed ottenerlo purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza.

La norma citata, difatti, prevede espressamente che «*Il congedo ordinario può essere autorizzato...*» e se tale Ufficio per le Relazioni Sindacali e l'Amministrazione in generale vuole attribuire a quel «*può*» un significato di imposizione saremo ben lieti di farvi rimangiare decine di Vs lettere ed «*interpretazioni*» con le quali il personale della Polizia di Stato è stato umiliato proprio per l'attribuzione ad innumerevoli «*può*», riportati in norme contrattuali, di un significato che non garantirebbe un diritto soggettivo ma una mera facoltà per l'Amministrazione (ed a parti inverse non si può invertirne l'interpretazione!!!)

Affermare poi che è corretto il fatto che «*la fruizione del congedo ordinario residuo dell'anno precedente venga programmata in unica soluzione, dovendosi correlare con i quattro periodi dell'anno corrente*» sta solo a significare che citato «*Dirigente*» non ha compreso l'opportunità - senza alcun intento offensivo, sia ben chiaro - che prima di scrivere certe fregnacce si dovrebbe innanzitutto «*correlare*» il cervello!

- avendo egli inteso disporre che «*i riposi legge 937/77 andranno fruiti entro il 30 novembre*». Se non è una violazione questa allora è di tutta evidenza che determinati soggetti non hanno capito un cavolo (!!!) ed a nulla rileva - ma anzi aggrava ancor più le «*posizioni*» del Dirigente del Compartimento Polstrada in questione - il fatto che lo stesso abbia precisato che «*il predetto Dirigente (della Sezione Polstrada di Cuneo) con successive note ha immediatamente chiarito che la programmazione non si estende alle giornate di riposo ex legge 937/77 e che queste, comunque, possono essere fruiti entro il 31 dicembre*». Erano le sue idee che dovevano essere chiarite!!
- avendo egli affermato che «*in caso di inerzia del dipendente, nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione del congedo od a chiederne un motivato differimento, si provvederà a disporre la fruizione d'ufficio*» quando ben altro afferma la giurisprudenza e circolari vigenti ma di questo si dirà compiutamente appresso!

- che il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta abbia «*precisato che la disposizione del 18 marzo 2009 si è limitata a prevedere che la pianificazione del congedo estivo e delle principali festività (suddivisione che consente di inglobare i quattro periodi in cui il congedo annuale può frazionarsi) avvenga con congruo anticipo, e che l'applicazione (e non l'interpretazione) del principio debba essere attribuita esclusivamente alla valutazione dirigenziale, che deve tenere conto delle prevedibili esigenze operative del nuovo anno, fare affidamento su una percentuale di impiegabilità nei periodi «critici» e valutare il numero di giorni di residuo congedo riportati nell'anno precedente.*» testimonia solamente che per il predetto funzionario le disposizioni del Capo della Polizia (la «*disposizione del 18 marzo 2009*») enunciano un mero «*principio*» la cui «*applicazione ... debba essere attribuita esclusivamente alla valutazione dirigenziale*»!

A tal riguardo si chiede che di tale affermazione venga immediatamente reso edotto il Signor Capo della Polizia così che lo stesso tragga le opportune considerazioni circa il fatto che le sue circolari sono ritenute, da taluni funzionari, più o meno corrispondenti alla carta igienica!

La nota datata 18.03.2015 di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali proseguiva poi puntualizzando che

... la programmazione ... costituisce uno strumento di reciproco rispetto delle esigenze per tutte le organizzazioni del lavoro: l'individuazione dei periodi di programmazione non costituisce istanza di congedo ma comune e pubblica concertazione delle esigenze, oltre che tempestivo stimolo

al contemperamento di eventuali interessi sovrapposti, e, infine, non assume valore impositivo, atteso che l'interesse alla fruizione in un determinato periodo manifestata per tempo può essere variato dall'interessato anche successivamente alla complessiva approvazione e condivisione (con conseguente adattamento del periodo prescelto dal collega avvicendante). La natura provvedimento è invece riferibile all'accoglimento o diniego dell'istanza relativa alla fruizione del singolo periodo programmato, da rendere noto almeno quindici giorni prima della decorrenza.

In merito, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36, 3° comma, della Costituzione" debba essere "inteso nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest'ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo" (T.A.R. Puglia, n. 32 del 18.1.2008).

In tale direzione, è stato altresì evidenziato che: "essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 6350 del 2.7.2008)

Anche qui è doveroso fare opportune puntualizzazioni:

- è davvero sconcertante prendere atto che partendo dalla pretesa di un obbligo in capo al personale della Polizia di Stato dipendente degli Uffici in argomento di presentare "un'apposita istanza di fruizione del congedo ordinario ..." si arrivi adesso, con un salto mortale con triplo avvistamento carpiato incrociato doppio ad affermare che l'**obbligo** di "apposita istanza di fruizione del congedo ordinario per il «periodo 1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016» (per un intero anno!), nonché di quello ancora non fruito nel 2014" non costituisce una "istanza di congedo ... e, infine, non assume valore impositivo" ... che si arrivi a sbugiardare sé stessi pronunciando altre bugie!
- è davvero deprimente prendere atto della menzione di note ministeriali e di sentenze di TAR che sono oltremodo superate, con il solo intento (sempre che non vi sia alla base una profonda ignoranza!) di continuare a sostenere posizioni vergognosamente umilianti nei riguardi del personale e contrarie ai loro diritti!

Con nota n. 333-A/9807.F.3/9035-12, in data 13 dicembre 2012 - lo ha espressamente riferito codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali in esito ad altra vertenza - **la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha affermato che** "l'irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha la finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l'obbligo di esercizio del diritto medesimo" e che "mentre è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art. 59 Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d'ufficio in congedo ordinario" sempre che - aggiungiamo noi - il dipendente ne fruisca nei termini stabiliti dalla normativa vigente (... entro l'anno successivo a quello di spettanza), superati i quali (ma non è certo il caso di cui si discute nella vertenza di cui alla presente lettera!) tale "possibilità" può ben essere doverosa.

Quanto al fatto che "ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo (T.A.R. Puglia, n. 32 del 18.1.2008)", sfuggono chiaramente i contenuti di nemmeno troppo recenti norme dello Stato (art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012) che prevedono, purtroppo, diversamente da quanto affermato dal Dirigente del Compartimento Polstrada per il Piemonte e la Valle d'Aosta, vietando la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti fatti salvi i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Tutto ciò premesso si pretende un immediato intervento di codesto Ufficio nei termini indicati nelle due nostre lettere del 23 e 26 gennaio 2015.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Allegato nr. 1

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 77/15 S.N.

Roma, 23 gennaio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Fruizione del congedo ordinario – Il Dirigente della sezione Polizia Stradale di Cuneo reinventa le regole che ovviamente non valgono per sé stesso! Quello di Torino lo segue a ruota! Quale malattia li ha colpiti?

L'art. 59 del D.P.R. 782/1985 statuisce in materia di congedo ordinario, prevedendo, tra l'altro, che:

*Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.
Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.*

In seguito la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall'art. 3 del D. Lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato statuito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che

...
Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
...

Il Signor Capo della Polizia, quindi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive", ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in buona sostanza, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente e, compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza, come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia, vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo in più scaglioni dei citati quattro periodi, purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell'anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati ... e non anche sulla base di proprie autoritarie decisioni!!!

Ciò premesso, appare quantomeno vergognosa la pretesa del Dirigente della Sezione Polstrada di Cuneo di ignorare talune delle citate disposizioni e di interpretare le altre a proprio piacimento!

Con nota del 27 dicembre 2014, difatti, il predetto ha inteso disporre che tutto il personale dipendente provvedesse, entro il 31 gennaio 2015, a presentare al proprio Ufficio un'apposita istanza di fruizione del congedo ordinario per il «*periodo 1 febbraio 2015-31 gennaio 2016*» (per un intero anno!!), nonché di quello ancora non fruito nel 2014, specificando che tale istanza avrebbe dovuto indicare in tutto «*quattro periodi*».

Ha altresì disposto che «il numero dei dipendenti collocati contemporaneamente in congedo ordinario durante l'anno non può superare $\frac{1}{4}$ della forza effettiva di ciascun Reparto», che «laddove lo stesso intenda successivamente spostarne la fruizione ad altro periodo, dovrà presentare un'ulteriore istanza adeguatamente motivata, che verrà valutata dal Responsabile dell'Ufficio o Reparto» e che «i riposi legge 937/77 andranno fruiti entro il 30 novembre», per poi concludere che «in caso di inerzia del dipendente, nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione del congedo od a chiederne un motivato differimento, si provvederà a disporre la fruizione d'ufficio».

A nulla sono valse le giuste rimostranze della nostra Segreteria Provinciale di Cuneo, che pure ha evidenziato a citato funzionario, dott. Franco Fabbri, l'illogicità delle sue disposizioni, il fatto che le stesse sono state prodotte seppur «fino ad oggi il personale in servizio presso la Specialità ha sempre programmato, per tempo, il proprio congedo ordinario e che mai si sono registrati disservizi imputabili a tali pianificazioni» e sebbene il Capo della Polizia (con la circolare sopra richiamata) abbia puntualizzato che la pianificazione «con congruo anticipo» del congedo ordinario va fatta «con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dall'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi», quanto sia «paradossale la prospettata ipotesi di vincolo del rispetto del piano ferie nei confronti dei colleghi, allorquando lo stesso venga ratificato (in questo caso senza prevista limitazione temporale) dalla S.V.; altrettanto stravagante è la previsione secondo la quale il malcapitato di turno, qualora si trovi nella necessità di differire e/o anticipare la fruizione del c.o., magari programmato 10 mesi prima, sia costretto a produrre un'ulteriore istanza “adeguatamente motivata” soggetta peraltro a successiva valutazione», il fatto che l'art. 11 del DPR 170/2007 statuisce che «compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza», la circostanza che la Legge 23 dicembre 1977 n. 937 prevede l'obbligo di fruizione delle 4 giornate di riposo «nel corso dell'anno solare» e non entro il 30 novembre ed altro ancora.

Le rimostranze della nostra Segreteria Provinciale portavano quel dirigente a recedere solamente su uno dei tanti aspetti della sua assurda disposizione, seppur anche tutto il resto fosse irragionevole ... con ciò continuando a dare atto di una sua precisa volontà di danneggiare il personale, limitandone i diritti e ignorandone le esigenze personali e familiari.

L'ulteriore replica della nostra struttura provinciale non ha ancora ottenuto alcun riscontro.

Per quanto sopra, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire con urgenza nei riguardi del menzionato funzionario, ordinando l'immediata revoca delle sue assurde disposizioni sulla fruizione del congedo ordinario.

Diversamente, qualora codesto Ufficio dovesse ritenere corrette dette disposizioni (ma andrebbe anche contro a diverse sue stesse precisazioni formulate nel tempo riguardo la materia del congedo ordinario, nonché alle disposizioni del Capo della Polizia e circolari ministeriali), si prega di voler assicurare che le bislacche disposizioni in questione sono applicate in tutti gli Uffici di Polizia e che le stesse valgono per il personale di tutti i ruoli.

Si chiede anche di voler riferire se il Dirigente della Polizia Stradale di Cuneo, nell'arco della sua vita lavorativa, abbia sempre fruito del congedo ordinario e dei riposi legge 937/77 secondo le previsioni che lui adesso vorrebbe adottare per il proprio personale, di voler riferire se lo stesso ha programmato il proprio congedo ordinario nel periodo gennaio 2015-gennaio 2016 e se lo ha fatto indicando soli quattro periodi, se ha programmato la fruizione dei propri riposi legge entro il 30 novembre, etc....

Analogo intervento dovrà essere posto in essere nei riguardi del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Torino che sembra stia seguendo le orme del suo omologo di Cuneo e nei confronti del quale è intervenuta, ancora senza riscontro, la nostra Segreteria Provinciale di Torino.

Codesto Ufficio vorrà infine spiegarci come può accadere che pretese poco avvedute come quelle sopra evidenziate sono quasi sempre poste solo da parte di funzionari della Polizia Stradale.

Quale strana malattia colpisce tali “signori”??

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Si allegano tutti gli atti menzionati.

La Segreteria Nazionale del COISP

MODULARIO
L. P. G. - 344

DISTACC. POLIZIA STRADALE-CEVA

29 DIC. 2014

PROT. N° 1453/110A.13

Cuneo, 27 dicembre 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTASEZIONE DI CUNEO
SETTORE I - SEGRETERIA

di

Prot. N° 140009871 Rep. 110.A.13

Risposta alla nota del

Dir. L. N°

AI COMANDANTI
SOTTOSEZIONI POLIZIA STRADALE
BRA - MONDOVI'AI COMANDANTI
DISTACCAMENTI POLIZIA STRADALE
CEVA - SALUZZO

AI CAPI UFFICIO

SEDE

A TUTTO IL PERSONALE - ALBO

SEDE**All. 1****OGGETTO: Disposizioni sulla fruizione del congedo ordinario.
Programmazione anno 2015.**

^^^

Facendo seguito alla nota prot. 140006614/110.A.1 del 6.10 u.s. relativa all'oggetto, al fine di programmare la fruizione del congedo ordinario nel periodo 1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016 si dispone che tutto il personale - **entro il 31 gennaio p.v.** - presenti al rispettivo Ufficio/Comando un'apposita istanza conforme al modello allegato, con la quale richiede la fruizione **dell'intero congedo spettante per il 2015 e di quello ancora non fruito nel 2014 SCAGLIONATO IN QUATTRO PERIODI, di cui uno di almeno due settimane dal 1 giugno al 30 settembre (tale periodo, per il personale con oltre 25 anni di servizio, non può essere inferiore ai 20 giorni).**

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- per gli addetti ai servizi burocratici tale domanda deve essere vistata dal rispettivo Capo Ufficio, il quale avrà cura di alternare le assenze del personale in modo da assicurare il buon andamento dell'attività secondo le specifiche disposizioni vigenti;
- durante le Festività natalizie e di capodanno potrà essere richiesto un periodo ricadente in una soltanto delle due ricorrenze e precisamente:
 - Natale fino al 29.12 - Capodanno dal 30.12;
- il numero dei dipendenti collocati contemporaneamente in congedo ordinario durante l'anno **non può superare ¼ della forza effettiva di ciascun Reparto;**
- la richiesta presentata, una volta "ratificata" con l'uscita del "piano ferie" vincola il dipendente alla successiva fruizione, dal momento che viene autorizzata tenendo conto di una programmazione generale, finalizzata a contemperare le

esigenze del medesimo con quelle di servizio per la ottimale funzionalità del Reparto: pertanto, laddove lo stesso intenda successivamente spostarne la fruizione ad altro periodo, dovrà presentare un'ulteriore istanza adeguatamente motivata, che verrà valutata dal Responsabile dell'Ufficio o Reparto;

- i Riposi Legge 937/77 andranno fruiti - di norma - entro il 30 novembre, in modo da evitarne la sovrapposizione con i periodi di congedo già concessi e programmati in occasione dell'Immacolata (8 dicembre) e delle Festività natalizie, che causerebbe problematiche alla funzionalità dei Reparti.

Si ribadisce, infine, che il congedo ordinario spettante a ciascun dipendente è un **diritto assolutamente irrinunciabile per un adeguato recupero delle energie psicofisiche** e deve essere fruito - nel rispetto delle esigenze reciproche e del proprio Ufficio/Reparto - secondo la disciplina sopra indicata: pertanto, in caso di inerzia del dipendente, nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione del congedo od a chiederne un motivato differimento, si provvederà a disporre la fruizione d'ufficio.

I Comandanti delle UU.OO.DD., una volta redatto il prospetto con il piano annuale delle ferie, vorranno trasmetterne copia a questo Ufficio, ottenendo il nulla osta prima di esporlo in visione all'albo.

Assicurare.

IL DIRIGENTE
(Vice Questore Aggiunto FABBRI dott. Franco)

(originale firmato agli atti)

FF/



Allegato nr. 1

SEGRETERIA PROVINCIALE CUNEO
Piazza Torino, 5 – 12100 Cuneo
Tel. +39 3313738389
Fax+39 0171443583
cuneo@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 03/2015 S.P. CN

Cuneo, 16 gennaio 2015

AL SIG. DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE

C U N E O

per quanto competenza

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.

T O R I N O

e, per conoscenza

AL SIG. DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

T O R I N O

OGGETTO: Sezione Polizia Stradale Cuneo - programmazione congedo ordinario 2015.

Egr. sig. dirigente,

pervengono a questa Segreteria numerose lamentele in ordine alla Sua recente circolare recante il protocollo nr.140009871/110A.13, datata 27.12.2014, avente come oggetto “disposizioni *sulla fruizione del congedo ordinario - programmazione 2015*”.

Si premette che fino ad oggi il personale in servizio presso la Specialità ha sempre programmato, per tempo, il proprio congedo ordinario e che mai si sono registrati disservizi imputabili a tali pianificazioni.

Nel merito del contenuto della citata disposizione appare doveroso richiamare, preliminarmente, la ministeriale contraddistinta dal nr.557/RS/CN.10/0734 del 18.03.2009, a firma del sig. Capo della Polizia, con la quale, in proposito, si puntualizza: “Con **specifico** riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con

*congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo **Allegato n. 1** alla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dall'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.*"

In relazione a quanto in richiamo, pur riconoscendo in capo alla S.V. l'obbligo di programmare, con debito anticipo, **specificatamente** i periodi di assenza cd estivi e quelli delle primarie festività (**e non generalmente tutti i periodi**), non si può non eccepire, per inequivocabili ragioni di rito e di merito, sul limite temporale, il cui termine ultimo è stato maldestramente fissato alla data del 31.01.2015 per la programmazione, scaglionata in quattro periodi, dell'intero congedo spettante per l'anno in corso, con incredibile previsione addirittura di cumulo con quello eventualmente residuo riferito all'anno precedente.

Nella circostanza, appare sinceramente paradossale l'assunto secondo il quale l'Amministrazione non riesce, a lungo termine, ad avvertire in prospettiva il manifestarsi di problematiche o esigenze di servizio tali da pregiudicare a volte la concessione dei periodi di ferie richiesti, e che pertanto si riserva normativamente, nella peggiore delle ipotesi, un preavviso **di solo quindici giorni** prima dall'inizio del periodo programmato, mentre, per contro, dai colleghi si pretende che abbiano la capacità di prevedere, con un anticipo di svariati mesi e fino a quasi un anno, le problematiche che riguardano ed involgono, a vario titolo, l'organizzazione della vita privata e familiare.

Oltremodo bislacca è la previsione di fruizione "*...dell'intero congedo spettante per il 2015 e di quello ancora non fruito nel 2014 SCAGLIONATO IN QUATTRO PERIODI...*" che, manifestamente, è in contrasto con quanto stabilito dal comma 8 dell'art.14 del D.P.R. 31.08.1995, nr.395, secondo il quale "*il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce...*". Orbene, il congedo residuo **non si riferisce all'anno 2015** quindi è pretestuoso pretendere il suo accorpamento e relativo frazionamento unitamente a quello corrente.

Straordinariamente paradossale è poi la prospettata ipotesi di vincolo del rispetto del piano ferie nei confronti dei colleghi, allorquando lo stesso venga ratificato (in questo caso senza prevista limitazione temporale) dalla S.V.; altrettanto stravagante è la previsione secondo la quale il malcapitato di turno, qualora si trovi nella necessità di differire e/o anticipare la fruizione del c.o., magari programmato 10 mesi prima, sia costretto a produrre un'ulteriore istanza "*adeguatamente motivata*" soggetta peraltro a successiva valutazione.

Particolare e meritevole considerazione si ritiene dover riservare al periodo della Sua vera e propria unilaterale imposizione datoriale laddove, nel ribadire che "*il congedo ordinario spettante a ciascun dipendente è un diritto assolutamente irrinunciabile per un adeguato recupero delle energie psicofisiche e deve essere fruito nel rispetto delle esigenze reciproche e del proprio*

Ufficio/Reparto secondo la disciplina sopra indicata: pertanto, in caso di inerzia ~~Allegato n. 1~~ **Allegato n. 1** nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione del congedo od a richiederne un motivato differimento, si provvederà a disporre la fruizione d'ufficio", arbitrariamente dimentica, nella medesima circostanza, di evidenziare al personale interessato che il D.P.R. 11.09.2007, nr.170, ha novellato l'art.59 del D.P.R. 28.10.1982, nr.782, in ordine alla fruizione dell'istituto in parola che, pertanto, a mente dell'art.11 del richiamato dispositivo legislativo "...compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro **l'anno successivo a quello di spettanza**".

In proposito a quest'ultima fattispecie normativa, in virtù di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, il cui relativo decreto legislativo ha forza di Legge, in particolar modo quando il motivo per il quale si chiede il differimento del congedo all'anno successivo è dettato da problematiche e/o da ragioni di salute riguardanti i componenti del nucleo familiare, a parere di questa Segreteria non si può esigere che i colleghi siano oltremisura costretti a violare il giusto riserbo magari legittimamente preteso da chi non appartiene a questa Amministrazione.

Per quanto attiene la ventilata possibilità in seno alla S.V. di disporre d'ufficio la fruizione del congedo, qualora i colleghi non si attengano alla disciplina artatamente enunciata - non condivisa da questa O.S. poiché considerata non conforme alle normative di riferimento -, si attira l'attenzione su quanto rappresentato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Ordinamento e Contenzioso - che, interessata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali, con nota nr.333-A/9807.F.3/9035-2012 del 13.12.2012, indirizzata al Questore di Belluno, ha tra l'altro ritenuto che "*l'irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l'obbligo di esercizio del diritto medesimo*" e che "*mentre è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art.59 Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d'ufficio in congedo ordinario)*". Successivamente a tale pronunciamento, che la S.V. intende evidentemente violare non riconoscendo l'autorevolezza della Direzione dalla quale proviene, non risultano a questa Segreteria ulteriori direttive che hanno difformemente contemplato la materia, ancorché le stesse siano state **sollecitate da quella Questura in data 18.07.2013.**

In ordine alla incredibile pretesa di far fruire i riposi di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 937, **entro il 30 novembre**, corre l'obbligo di far rilevare che è la stessa legge a prevederne l'obbligo di fruizione "*nel corso dell'anno solare*"; il medesimo principio è stato peraltro rafforzato con Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione VI- del 20 ottobre 1986, n. 802, secondo la quale "*La legge 23 dicembre 1977 n. 937, che ha previsto l'attribuzione di sei giornate di riposo, in aggiunta alle ferie annuali, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, non ha inteso dare una*

*diversa qualificazione giuridica delle medesime, ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione richiedendo, ai fini dell'attribuzione delle quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1, una espressa richiesta dell'impiegato e determinando, qualora esse non siano fruite per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi **nel corso dell'anno solare**, un compenso forfettario in ragione di lire 8.500 giornaliere.”* Pertanto, anche in quest'ultimo caso, è sì d'obbligo una calendarizzazione con congruo anticipo (non paradossale), ma è totalmente arbitraria la Sua imposizione temporale *contra legem*.

Si rappresenta infine che il congedo ordinario, ai sensi dell'art.3, lettera f) del Decreto Legislativo 12.05.1995, nr.195, è materia contrattuale e come tale sottratta alle determinazioni unilaterali dell'Amministrazione, tanto meno a quelle di un dirigente di una Sezione di Polizia Stradale che non ha potestà contrattuale se non per delega, e pertanto, in presenza di controversie interpretative relative alla corretta applicazione, soggetta agli istituti disciplinati dall'art.29 del D.P.R. 164/2002 che prevede lo strumento della devoluzione alla Commissione paritetica.

Per quanto precede, si invita la S.V. a rivedere la disposizione de qua, attenendosi scrupolosamente ai citati normati criteri e in virtù dei sacrosanti principi generali di armonizzazione delle necessità di servizio con quelle fisiologiche del personale dipendente.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P. CUNEO

MODULARIO
L. - P. S. - 302



Cuneo, 17 gennaio 2015

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

SEZIONE DI CUNEO

di SETTORE I - SEGRETERIA

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE
COISP

CUNEO

Prot. N° 150000404 Rep. 110.A.7

E P.C.

Risposta alla nota del

AL SIG. DIRIGENTE

Div. Sez. N°

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

TORINO

**OGGETTO: Segreteria Provinciale COISP di Cuneo.
Sezione Polizia Stradale Cuneo - programmazione congedo ordinario
2015.**

^ ^ ^ ^

Con riferimento alla missiva sindacale prot. 03/2015 S.P. CN datata 16 u.s. relativa all'oggetto, si osserva preliminarmente che la richiamata disposizione emessa dallo scrivente è di significato assolutamente conforme alla legge, alle disposizioni ministeriali e compartimentali vigenti, nonché alla costante giurisprudenza in materia.

In particolare, per quanto concerne la divisione in quattro scaglioni del periodo di congedo spettante, si evidenzia che - in data 16 c.m. - è stato emesso un seguito alla citata disposizione, con il quale è stato precisato che tale divisione è da ritenersi tassativa per il congedo relativo all'anno in corso, per cui quello eventualmente riportato dall'anno precedente potrà essere fruito in unica soluzione, ovvero scaglionato - a sua volta - fino a quattro periodi; relativamente, invece, alla fruizione dei riposi legge, si evidenzia che la direttiva è emessa **nell'interesse dei dipendenti** ed è finalizzata ad evitare che tutti - proprio perché non è prevista una programmazione degli stessi come avviene per il congedo ordinario - possano fruirne insieme in dicembre, dal momento che in tale mese nei cd. "periodi caldi" (Immacolata e Festività Natalizie) vi sono già assenze programmate nel contingente massimo ammissibile e, pertanto, si menomerebbe gravemente di fatto la piena funzionalità dei Reparti: al riguardo si sottolinea infatti che - contrariamente a quanto asserito da codesta O.S. - i riposi in questione, se non fruiti nell'anno, non sono riportabili a quello successivo e non sono neppure più monetizzabili, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall'art. 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - in base al quale *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai relativi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti sostitutivi e le eventuali*

disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso”.


Inoltre, per quanto concerne le norme citate si osserva che, al fine di comprendere il reale significato della richiamata ministeriale 333-A/9807.F.3/9035-2012 del 13 dicembre 2012, appare utile considerare che essa fa riferimento al caso in cui, in tale anno, ad un dipendente della Questura di Belluno era stata negata la fruizione del congedo ordinario relativo al 2010, atteso che il limite dell'eventuale dilazionamento è il 31 dicembre dell'anno successivo. Poiché nel caso in specie non era neanche stata prodotta un'istanza di differimento, l'interessato era stato considerato decaduto per decorrenza dei termini dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso. Nella circostanza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane non poteva, pertanto, che sancire la legittimità di sottoporre a condizioni la fruizione del congedo medesimo e l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento – sollecitato dall'insoddisfazione della componente sindacale – con nota 557/RS/01/13/5815 del 26 marzo 2013, nell'affermare che *“l'irrinunciabilità del diritto non significa obbligatorietà della fruizione”* – ha legittimato ulteriormente l'operato del Questore di Belluno.

Avuto, infine, riguardo alla programmazione del congedo nell'anno solare a cui è riferibile - ovverosia all'ipotesi ordinaria, ma purtroppo sempre più rara -, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, rispondendo ad uno specifico quesito formulato dalla segreteria nazionale di altra organizzazione sindacale, ha chiarito con nota 333-A/9807.F.3/3632-2013 del 5.6.2013 che il congedo ordinario - attesa la sua connotazione di irrinunciabilità - potrà, per obbligo di legge, essere programmato anche senza istanza: in proposito è costante anche l'orientamento dei giudici amministrativi, secondo cui *in caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio* (TAR Lazio Roma Sez. II bis sentenza 2.7.2008 e Consiglio di Stato Sez. V 30 giugno 1998 n. 985) *e, anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando ad usufruirne* (Consiglio di Stato III 1 febbraio 2012).

Quanto sopra fatte salve, ovviamente, singole e circostanziate necessità particolari, che verranno - di volta in volta - valutate contemperandole con le esigenze di servizio.

L'occasione torna gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Vice Questore Aggiunto FABBRI dott. Franco)



(originale firmato agli atti)
FF/



SEGRETERIA PROVINCIALE CUNEO
Piazza Torino, 5 – 12100 Cuneo
Tel. +39 3313738389
Fax+39 0171443583
cuneo@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 04/2015 S.P. CN

Cuneo, 19 gennaio 2015

**AL SIG. DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE**

C U N E O

per quanto competenza

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.

T O R I N O

e, per conoscenza

**AL SIG. DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE**

T O R I N O

OGGETTO: Sezione Polizia Stradale Cuneo – programmazione congedo ordinario 2015.
SEGUITO.

Egr. sig. dirigente,

nel prendere atto del Suo più che tempestivo riscontro in merito alla vertenza in oggetto (che forse in relazione alla sua complessità e delicatezza avrebbe preteso una riflessione più accurata), formalizzato con la sezionale nr.150000404/110.A.7 del 17.01.2015, non possiamo esimerci dal dichiararci assolutamente insoddisfatti delle argomentazioni addotte a suffragio della precedente disposizione datata 27.12.2014. Invero, rileviamo che tali motivazioni appaiono palesemente illogiche, contraddittorie, pretestuose e contrarie alle vigenti regole puntualmente elencate nella precedente missiva di questa Segreteria del 16.01.2015. Peraltro, sarebbe stato opportuno che i dispositivi legislativi, le disposizioni ministeriali e quelle compartimentali, nonché gli orientamenti

giurisprudenziali in materia da Lei enunciati, che a Suo dire regolano diversamente la materia in esame, fossero stati esplicitati indicandone gli estremi identificativi.

Innanzitutto, non possiamo non constatare che solo il 16 corrente, che per pura casualità coincide con la data di inoltro della nostra nota, Ella ha emanato l'ulteriore circolare nr.150000371/110.A. con la quale ha *corretto il tiro* in merito alla frazionabilità del congedo ordinario relativo all'anno 2015 rispetto a quello eventualmente residuo del 2014, prevedendo, diversamente da quanto originariamente disposto, un doppio scaglionamento.

Per quanto attiene le giornate di riposo, di cui alla Legge 23.12.1977, nr.937, è giusto evidenziare che questa O.S. non ha mai fatto riferimento né alla possibilità di differirne la fruizione all'anno successivo né alla monetizzazione degli stessi, ma si è solo limitata a trascrivere il testo della relativa Sentenza del Consiglio di Stato a supporto di non poco conto della previsione di fruibilità “...**nel corso dell'anno solare**...”, non a caso ricalcandone le parole.

In relazione alla prospettata imposizione d'ufficio dei periodi di congedo ordinario, in virtù dell'orientamento dei giudici amministrativi, peraltro non riferiti specificatamente alla nostra Amministrazione che è connaturata da particolare specificità, corre l'obbligo di ribadire che questa Segreteria ha eccepito sui termini temporali, **unilateralmente imposti**, e non in via di principio normativo. Nella sostanza, riteniamo oltremodo vessatoria, e non in linea con quanto previsto con la ministeriale contraddistinta dal nr.557/RS/CN.10/0734 del 18.03.2009, a firma del sig. Capo della Polizia, che Ella ritiene di poter caducare, **la pretesa di programmare tutti i periodi di congedo (peraltro in modo vincolante e non di massima)** spettanti entro il 31.01.2015, senza che tale limite possa essere desunto da alcun argomento testuale, ricorrendo in caso contrario, con ventilata immediatezza, ad una sorta di previsione d'autorità anche in assenza di esplicita richiesta degli interessati. In proposito, confermando l'orientamento già precedentemente espresso, riteniamo che si debba procedere, con congruo anticipo “*e sulla base delle istanze prodotte dagli interessati*”, a dar luogo alla programmazione del cd piano ferie in prossimità del “*periodo estivo*” e delle “*principali festività*”, e non in unica soluzione per tutti i periodi, così come normato con la suddetta ministeriale e **come praticato negli altri Uffici della Polizia di Stato**.

Si ritiene, altresì, che a prescindere dal caso specifico cui si riferisce, quanto rappresentato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Ordinamento e Contenzioso - nr.333 - A/9807.F.3/9035-2012 del 13.12.2012, che non casualmente fa specifico riferimento al dettato normativo di cui all'art.59 del Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985, e che per quanto è dato sapere non sia stata in qualche modo cassata, sia inequivocabilmente un giusto orientamento allorquando, come per la vicenda in parola, i colleghi possano utilmente produrre le relative istanze stante l'ampio margine temporale a disposizione.

La presente deve essere intesa quale diffida, qualora la S.V., nonostante che la materia rientri in quelle contrattuali a mente dell'art.3, lettera f) del Decreto Legislativo 12.05.1995, nr.195,

intenda procedere difformemente, ignorando, di fatto, gli istituti disciplinati dall'art.29 del D.P.R. 164/2002. Infatti, la mancata convocazione della commissione paritetica, costituirebbe un'illegittima limitazione e una concreta delegittimazione dell'azione sindacale che non solo non intendiamo sottacere, quanto sottolineare criticamente anche in punto di etica ed educazione istituzionale nei rapporti tra le parti. Non vorremmo, purtroppo, dover rilevare nell'atteggiamento della S.V. una volontà ostativa o una chiara insofferenza rispetto alle prerogative della rappresentanza e alle dinamiche che connotano corrette relazioni sindacali.

Nell'attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Cuneo



SEGRETERIA PROVINCIALE TORINO
C.so Valdocco, 9 – c.a.p. 10122 Torino
Tel. +39 3291447883
e-mail – torino@coisp.it
<http://www.coisp.it>

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Torino, 19 gennaio 2015

**AL SIG. DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE**

TORINO

per quanto competenza

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.

TORINO

e, per conoscenza

**AL SIG. DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE**

TORINO

OGGETTO:-Sottosezione Polizia Stradale Susa (TO) – programmazione congedo ordinario 2015.

^^^^^^^^

Egr. sig. dirigente,

pervengono a questa Segreteria numerose lamentele in ordine alla disposizione affissa all'albo della Sottosezione di Susa, datata 15.01.2015, relativa alla “programmazione congedo ordinario 2015”, con la quale, imperativamente, si sono invitati i colleghi colà in servizio a presentare, entro il **31.01.2015**, le domande attinenti alla programmazione del congedo ordinario del 2015 nonché quelle riferite all'eventuale residuo del 2014. Nella stessa circostanza, si è inoltre rappresentato che “Tutte le istanze presentate oltre il termine precedentemente indicato saranno prese in considerazione in via subordinata rispetto a quelle presentate in tempo utile. In ogni caso la programmazione verrà predisposta anche in mancanza dell'istanza presentata dal dipendente.”

Nel merito del contenuto della suddetta disposizione, in punto di diritto, necessario è il richiamo della ministeriale contraddistinta dal nr.557/RS/CN.10/0734 del 18.03.2009, a firma del

sig. Capo della Polizia, con la quale, in proposito, si puntualizza: *“Con **specifico** riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dall’inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.”*”

In relazione al menzionato dettato normativo, pur riconoscendo in capo alla S.V., e non alle soggettive determinazioni del responsabile di un Reparto distaccato, l’obbligo di programmare, con debito anticipo, **specificatamente** i periodi di assenza cd estivi e quelli delle primarie festività (**e non generalmente tutti i periodi**), non si può non eccepire, per inequivocabili ragioni di rito e di merito, sul limite temporale, il cui termine ultimo è stato avvedutamente fissato alla data del 31.01.2015.

Nell’occasione, a parere di questa O.S., appare oltremodo paradossale l’assunto secondo il quale l’Amministrazione non riesce, a lungo termine, ad avvertire in prospettiva il manifestarsi di problematiche o esigenze di servizio tali da pregiudicare a volte la concessione dei periodi di ferie richiesti, e che pertanto si riserva normativamente, nella peggiore delle ipotesi, un preavviso **di solo quindici giorni** prima dall’inizio del periodo programmato, mentre, per contro, dai colleghi si pretende che abbiano la capacità di prevedere, con un anticipo di svariati mesi e fino a quasi un anno, le problematiche che riguardano ed involgono, a vario titolo, l’organizzazione della vita privata e familiare.

Assolutamente arbitraria, non in via di principio, ma in virtù **dell’unilaterale imposizione** dei termini temporali, è la previsione per la quale *“In ogni caso la programmazione verrà predisposta anche in mancanza dell’istanza presentata dal dipendente.”*” che, si ritiene palesemente in contrasto con quanto stabilito dal comma 8 dell’art.14 del D.P.R. 31.08.1995, nr.395, secondo il quale *“il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce.....”*”. In proposito, si richiama, altresì, il contenuto della ministeriale della Direzione Centrale per le Risorse Umane –Ufficio Ordinamento e Contenzioso- nr.333-A/9807.F.3/9035-2012 del 13.12.2012, indirizzata al Questore di Belluno, e mai cassata, con la quale, a prescindere dal caso specifico cui si riferisce, ma come giusto orientamento allorquando, come per la fattispecie in esame, i colleghi possano utilmente produrre le relative istanze stante l’ampio margine temporale a disposizione, ha tra l’altro ritenuto che *“l’irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario, sancita dalla Costituzione, ha finalità di prevenire possibili abusi ai danni del lavoratore e, quindi, concerne il diritto ex se, ma non impone al lavoratore stesso l’obbligo di esercizio del diritto medesimo”*” e che *“mentre è espressamente previsto che per la fruizione del congedo ordinario il dipendente presenti apposita istanza (art.59*

Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985), non è invece contemplata normativamente la possibilità che il dipendente sia collocato d'ufficio in congedo ordinario””.

Si rappresenta infine che, il congedo ordinario, ai sensi dell'art.3, lettera f) del Decreto Legislativo 12.05.1995, nr.195, è materia contrattuale e come tale sottratta alle determinazioni unilaterali dell'Amministrazione, e pertanto, in presenza di controversie interpretative relative alla corretta applicazione, soggetta agli istituti disciplinati dall'art.29 del D.P.R. 164/2002 che prevede lo strumento della devoluzione alla Commissione paritetica.

Per quanto precede, si invita la S.V. a rivedere la disposizione de qua, secondo i citati normati criteri e in virtù dei sacrosanti principi generali di armonizzazione delle necessità di servizio con quelle fisiologiche del personale dipendente.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P.

(ORIGINALE FIRMATO IN ATTI)



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Allegato nr. 2

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 204/15 S.N.

Roma, 26 febbraio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale del Piemonte e Valle d'Aosta - Organizzazione delle articolazioni interne e rispetto delle funzioni. Richiesta intervento.

L'art.36 della Legge 121/1981 prevede che negli Uffici della Polizia di Stato, per l'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e che per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Infatti presso molti Uffici Amministrativi Contabili e della Gestione Patrimoniale sono preposti, in aderenza del citato vincolo normativo, un funzionario della predetta Amministrazione civile dell'Interno.

Esistono poi tutti gli altri Uffici retti da Funzionari ordinari e/o tecnici della Polizia di Stato, che presentano specifica regolamentazione circa la loro sostituzione in caso di assenza o di impedimento (rif. art. 7 D.P.R. 28 ottobre 1985, nr. 782). Il sig. Capo della Polizia, con circolare nr. 559/A/1/ORG/Q/4/5662, datata 10.11.2004, per evitare difformi ed autonome attuazioni, impartiva specifiche direttive in ordine all'organizzazione interna degli Uffici delle Questure, in attuazione dell'art. 3 del DPR 22 marzo 2001, nr. 208, secondo le quali sia agli Uffici del Personale che a quelli Tecnico-Logistici sono preposti Funzionari del ruolo ordinario della Polizia di Stato ed alle relative articolazioni minori è preposto personale del ruolo Ispettori, possibilmente della qualifica apicale.

E' evidente che per analogia legis lo stesso orientamento vada esteso a tutte le articolazioni della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda segnatamente gli Uffici della Polizia Stradale, con ministeriale nr. 300/A/4181/11/1310/39 del 06.05.2011, alla voce "organizzazione interna - accorpamento uffici", veniva preliminarmente richiamato il rispetto delle linee organizzative tracciate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 1989 ed, allo stesso tempo, fatto "imprescindibile monito" a non articolare gli uffici in altre sotto unità create per trattare in via preminente attività non contemplate dai Decreti organizzativi. In proposito è bene evidenziare che il suddetto D.M. riconosce, per logica deduzione all'appartenente all'Amministrazione della P.S. più elevato in grado, la responsabilità quale Capo ufficio dell'unità organica minore.

Con ministeriale nr. 300/A/26975/131/0/17 del 07.11.1997, veniva disciplinata la denominazione “capo ufficio-coordinatore” del ruolo apicale degli Ispettori, allorquando sostanzialmente gli stessi fossero stati punto di riferimento di più unità minori nell’ambito dello stesso Reparto. Tale indirizzo è inequivocabilmente correlato a quanto disposto dall’art. 26 del D.P.R. 24.04.1982, nr. 335 (Ordinamento del Personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia), che prevede per gli Ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza il coordinamento anche dell’attività del personale del ruolo degli Ispettori.

Dall’ultimo aggiornamento dell’organizzazione degli uffici del Compartimento Polizia Stradale del Piemonte e Valle d’Aosta, disposto dal dirigente pro-tempore in data 01.02.2013, acquisito mediante formale richiesta di accesso agli atti, si evince una discutibile organizzazione interna dei vari uffici, in particolare relativamente alla titolarità del cosiddetto ufficio del personale al quale veniva preposto come capo-ufficio un Funzionario amministrativo, ciò nonostante quanto disciplinato dal Sig. Capo della Polizia e dal D.M. 16.03.89. Il medesimo organigramma comunque, contempla, in maniera inequivocabile, la piramidale gerarchia sia per quanto attiene l’istruzione e la responsabilità finale delle relative pratiche che l’organizzazione interna degli uffici (congedi ordinari, permessi brevi, etc...) in capo ai capi ufficio-coordinatori.

Tale articolazione interna, nei fatti, ha però stravolto il pur chiaro senso delle surrichiamate circolari e norme, comportando indebite attribuzioni del Funzionario amministrativo il quale, è arrivato a “vistare/autorizzare” le varie richieste e/o relazioni prodotte dal personale preposto al citato ufficio, quali le richieste di congedo ordinario, di permesso breve, di riposi Legge 937/77 od addirittura le relazioni sulle prestazioni orarie rese in regime di straordinario emergente.

A ciò si aggiungano provvedimenti che presuppongono movimenti interni al Compartimento Polstrada di poliziotti ad altri incarichi, forse rei di aver cercato di far valere i propri diritti, di aver preteso l’applicazione delle decretazioni interne o per aver palesato perplessità in merito alla gestione di alcune incombenze d’ufficio.

Tale situazione, più volte rappresentata dalla Segreteria Provinciale del Coisp di Torino, non è mai stata affrontata e risolta, anche semplicemente applicando le norme già citate, per la verifica della quali si chiede a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, di intervenire, disponendo un’ispezione ministeriale che chiarisca compiti ed attribuzioni, restituendo serenità lavorativa e la giusta collocazione funzionale, agli Operatori di Polizia.

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo 18/03/2015

OGGETTO: Fruizione del congedo ordinario. Problematica circa l'interpretazione normativa da parte dei Dirigenti del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta e delle Sezioni della Polizia Stradale di Cuneo e Torino.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alle note di codesta ella Segreteria Nazionale n. 79/15 e n. 96/15, datate rispettivamente 23 e 26 gennaio 2015, concernenti la problematica in oggetto, il Compartimento Polizia Stradale di Torino ha preliminarmente ritenuto doveroso sottolineare che l'operato del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo non viola alcuna delle disposizioni normative e delle ministeriali richiamate nelle segnalazioni di cui in oggetto, ritenendo assolutamente condivisibile che la fruizione del congedo ordinario residuo dell'anno precedente venga programmata in unica soluzione, dovendosi correlare con i quattro periodi dell'anno corrente.

Lo stesso Compartimento ha precisato che la disposizione del 18 marzo 2009 si è limitata a prevedere che la pianificazione del congedo estivo e delle principali festività (suddivisione che consente di inglobare i quattro periodi in cui il congedo annuale può frazionarsi) avvenga con congruo anticipo, e che l'applicazione (e non l'interpretazione) del principio debba essere attribuita esclusivamente alla valutazione dirigenziale, che deve tenere conto delle prevedibili esigenze operative del nuovo anno, fare affidamento su una percentuale di impiegabilità nei periodi "critici" e valutare il numero di giorni di residuo congedo riportati dall'anno precedente.

E' stato anche rappresentato che il predetto Dirigente con successive note ha immediatamente chiarito che la programmazione non si estende alle giornate di riposo ex legge 937/1977 e che queste, comunque, possono essere fruito entro il 31 dicembre.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

E' stata richiamata, infine, la nota compartimentale del 22 gennaio scorso, con cui è stato esaltato lo strumento della programmazione quale forma concertata di salvaguardia delle esigenze del personale e sulla valenza "tendenziale" e non impositiva.

Detta programmazione, infatti, costituisce uno strumento di reciproco rispetto delle esigenze per tutte le organizzazioni del lavoro: l'individuazione dei periodi di programmazione non costituisce istanza di congedo ma comune e pubblica concertazione delle esigenze, oltre che tempestivo stimolo al temperamento di eventuali interessi sovrapposti, e, infine, non assume valore impositivo, atteso che l'interesse alla fruizione in un determinato periodo manifestata per tempo può essere variato dall'interessato anche successivamente alla complessiva approvazione e condivisione (con conseguente adattamento del periodo prescelto dal collega avvicendante). La natura provvedimento è invece riferibile all'accoglimento o diniego dell'istanza relativa alla fruizione del singolo periodo programmato, da rendere noto almeno quindici giorni prima della decorrenza.

In merito, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36, 3° comma, della Costituzione"* debba essere *"inteso nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest'ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo"* (T.A.R. Puglia, n. 32 del 18.1.2008).

In tale direzione, è stato altresì evidenziato che: *"essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio"* (T.A.R. Lazio, Sez.III bis, n. 6350 del 2.7.2008).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi